



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 31 DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28/12/2010

Deliberazione n. 128 / 31

L'anno duemiladieci, questo giorno ventotto (28) del mese di dicembre alle ore 16:40 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Elvio Ubaldi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott. Michele Pinzuti, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento in calce risultano presenti n. 35 Consiglieri e precisamente:

VIGNALI PIETRO	Presente	MANTELLI CARLA	Presente
ABLONDI MARCO	Presente	MASSARI GIUSEPPE	Presente
AGNETTI ROBERTO	Presente	MICHELOTTI GIOVANNA	Presente
AGOLETTI MATTEO	Presente	MOINE MASSIMO	Presente
AMADEI DANILO	Assente	PAGLIARI GIORGIO	Assente
ARCURI FRANCESCO	Presente	PALLINI FABRIZIO	Presente
BENECCHI MARIO	Presente	PANTANO GIUSEPPE	Presente
BERTORELLI FRANCO	Presente	PIZZIGONI PAOLO	Presente
BIACCHI GABRIELLA	Assente	RICCI GIOVANNI	Assente
BIANCHI STEFANO	Presente	SANDRONI FERDINANDO	Presente
BOSCARATO BENITO SERGIO	Presente	SCARPINO PIERPAOLO	Presente
CALESTANI GIAN PIETRO	Presente	TALIANI MARIO	Presente
CASELLI MATTEO	Assente	TEDESCHI DANTE	Presente
CATTABIANI FRANCO	Presente	TORREGGIANI FRANCO	Presente
COLI MASSIMO	Presente	UBALDI ELVIO	Presente
CONFORTI PAOLO	Presente	VALDRE' MARIA VITTORIA	Presente
CRIALESI ESPOSITO GIUSEPPE	Presente	VARIATI MARIO	Presente
GUARNIERI MARIA TERESA	Presente	VESCOVI MAURIZIO	Assente
IOTTI MASSIMO	Presente	ZANNONI GIANFRANCO	Presente
LA MANTIA CARMELO	Presente	ZENNARO MARIA RITA	Presente
LIBE' STEFANO	Presente		

Risultano inoltre presenti, all'inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Buzzi Paolo, Mora Davide, Bernini Giovanni Paolo, Pellacini Giuseppe, Lasagna Lorenzo

Fungono da scrutatori i sigg: Arcuri, Mantelli e Bianchi.

Oggetto: Servizi funerari - Indirizzi per il superamento della gestione "in house" e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 23-bis del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008 n. 133 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.L. 25/09/2009 n. 135, convertito con modificazioni nella L. 20/11/2009 n. 166 (riforma dei servizi pubblici locali) e conseguente modifica del contratto di servizio di ADE spa. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 5907/2010 del 18/11/2010

OGGETTO: Servizi funerari - indirizzi per il superamento della gestione “in house” e per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, modificato dall’art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166 (riforma dei servizi pubblici locali) e conseguente modifica del contratto di servizio di ADE spa.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale procede all’esame della proposta di emendamento, presentata sotto forma di O.d.G., che si riporta con valore integrale e sostanziale, quale allegato al presente provvedimento.

Al termine della presentazione della proposta di O.d.G., il Consiglio comunale procede mediante votazione come di seguito documentato:

O.d.G. dei consiglieri Massari, Mantelli e Pagliari in merito ad inserire negli indirizzi rivolti ad ADE S.p.A. il compito di effettuare in tutti i cimiteri del Comune la raccolta differenziata di lumini, ceri ecc. e di rifiuti a matrice organica (fiori, fogli, ornamenti vegetali ecc.) anche posizionando un numero sufficiente di contenitori dedicati e fornendo ai cittadini apposite istruzioni.

Posto in votazione l’odg è approvato all’unanimità dei n. 35 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto, alla luce dell’emendamento presentato sotto forma di O.d.G. e votato in corso di seduta, la proposta di deliberazione consiliare, unitamente all’emendamento approvato sopra descritto, viene posta in votazione ed approvata come segue:

n. 27 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (Ablondi, Crialesi Esposito, Iotti, Mantelli, Massari, Scarpino, Torreggiani e Zennaro) su n. 35 consiglieri presenti e votanti.

Quindi con separata unanime votazione, resa per alzata di mano su invito del Presidente, il Consiglio comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 10/08/2004 si è costituita la Società ADE Spa per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri, gestione disciplinata da contratto di Servizio rep. n.

9139/2004, successivamente modificato con gli atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 253/68 del 12/12/2005 e n. 169 del 18/12/2008;

- tale costituzione è avvenuta ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. e ss. mm.e ii. (T.U.E.L.) il quale, disciplinando la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che l'erogazione dei servizi possa essere realizzata mediante il conferimento della titolarità del servizio **“anche a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”**.

RILEVATO che la condizione del controllo analogo:

- è precisata in termini generali dallo statuto della società che all'art. 4bis dispone: *“Nel caso in cui, a favore della società, in presenza degli altri presupposti previsti dalle norme e dalla giurisprudenza, si volessero attivare da parte del Comune affidamenti di servizi pubblici locali ovvero di servizi a favore dell'Ente, in house providing, le clausole e condizioni dei rispettivi contratti e capitolati, debbono obbligatoriamente contenere regole che, anche in deroga alle norme del presente Statuto, assicurano, in concreto, all'Ente affidatario un controllo ed una forma di interazione dell'Ente sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato dall'Amministrazione pubblica sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si viene a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica fra Ente stesso e Società diversa dal rapporto civilistico che esiste tra Socio e Società. (...) Gli strumenti anche sostitutivi, individuati per assicurare all'Ente affidatario nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi, rappresentano deroga espressa alle norme del presente Statuto e vincolano in misura immediata e cogente la Società ed i suoi organi, a pena di risoluzione ipso iure dell'affidamento in house, in danno e per colpa degli organi della Società”*;
- ed è specificata in modo articolato nel contratto di servizio in cui sono esplicitati gli atti, le azioni e gli strumenti di indirizzo e di controllo da parte del Comune di Parma (si veda in particolare l'art. 6-bis);

RICHIAMATO l'art-23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente (da ultimo), modificato dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166, che prevede che

“ (...) 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.”

(...)

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2; (...) e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante”;

RICHIAMATO inoltre l'ultimo periodo del comma 9 dello stesso che prevede che: “I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.”

RILEVATO che lo statuto della società configura l'affidamento "in house" secondo le caratteristiche comunitarie del controllo analogo e che, pertanto, nel caso della società ADE spa il periodo transitorio per la cessazione del regime "in house" è da considerarsi in scadenza al 31.12.2011;

RILEVATO CHE con DPR del 7/9/2010 n. 168 (pubblicato sulla G.U. 12/10/2010 n. 239), recante "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è stato completato il quadro normativo derivante dalla riforma dei servizi pubblici locali;

RICHIAMATI i seguenti articoli del suddetto regolamento:

- l'art. 6, il quale al comma 1 prevede che "le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";
- l'art. 7, comma 1, ai sensi del quale "Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

RICHIAMATO INOLTRE CHE l'art. 10, del citato regolamento, recante "cessione dei beni in caso di subentro" stabilisce che:

"1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione."

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/20 del 24/09/2010 con la quale è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture spa e sono state approvate modifiche statutarie e approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la società Parma Infrastrutture spa stessa;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/11/2010, al fine di migliorare i flussi economici, finanziari, fiscali e patrimoniali sia del Comune che della società Parma Infrastrutture spa e delle altre società controllate, è stato adeguato l'elenco dei beni da affidare in concessione alla medesima, con estensione della durata a 33 anni (dal 1/10/2010 al 30/9/2043), con la missione esclusiva di assicurarne la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché la gestione e valorizzazione, e che tra questi sono stati inseriti anche i cimiteri con obbligo di porre i beni a disposizione del concessionario del servizio pubblico ADE spa a fronte di idoneo canone di disponibilità da individuarsi da parte del socio Comune di Parma;

RILEVATO che ciò è conforme alle previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico dell'ordinamento degli Enti locali), che prevede che la gestione degli impianti e delle reti relative a servizi pubblici locali possa essere conferita a società patrimoniali detenute dai comuni con l'obbligo però da parte di queste ultime di metterle "a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio";

TENUTO CONTO:

- che in relazione al superamento dell'affidamento "in house" dei servizi funerari è opportuno rivedere il contratto di servizio volto a creare i presupposti di autonomia finanziaria e di responsabilità finanziaria, ponendo a capo della stessa anche le entrate concessore a partire dal prossimo esercizio finanziario, ferma restando la caratteristica del controllo analogo;
- che a fronte della disponibilità e del demanio cimiteriale che ricomprende immobili destinati ad attività commerciali, la società ADE spa dovrà riconoscere un canone che si ritiene di determinare, con decorrenza 01.01.2011, salvo successive modifiche ed integrazioni, in € 750.000,00 annui più IVA al 20%, tenuto conto della redditività delle attività commerciali funebri e dell'andamento delle entrate concessorie, valore ottenuto considerando quale parametro di riferimento € 10,00 per ogni posto salma;
- che, alla luce di questo passaggio, andrà formulato un piano industriale, tenendo conto delle previsioni del Piano Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 27 marzo 2007 riviste e aggiornate con i dati relativi alle sepolture negli ultimi 5 anni, in relazione all'accresciuta dinamica della cremazione in atto in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle regioni settentrionali e centrali;

DATO ATTO:

- che saranno gli approfondimenti legati alla fattibilità del piano industriale a stabilire quale sarà l'opzione più opportuna di superamento della gestione "in house";
- che, trattandosi di un piano industriale di lungo periodo, pari ad almeno la rimanente durata dell'affidamento (scadenza agosto 2019) è opportuno rivedere anche il

meccanismo di revisione tariffaria previsto dall'atto deliberativo di CC n. 169 del 18/12/2008, all'allegato tecnico previsto dall'art. 11 del contratto di servizio, parte terza lettera A:

“1. A decorrere dall'anno 2010 gli importi tariffari sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento. A cadenza triennale, a partire dal 4° anno, si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.”;

- che l'elaborazione e la realizzazione del piano industriale dovrà tener conto degli obiettivi di miglioramento di tutto il sistema funerario della città, riservando nuova attenzione ai luoghi del lutto e del commiato, che erano già prefigurati nel progetto di esternalizzazione dei servizi funerari stessi (si veda lo studio allegato alla deliberazione di GC n. 1296 del 13.11.2003);

SENTITA l'8a Commissione Consiliare “Controllo su Istituzioni, Aziende, Consorzi, Società per azioni, Enti concessionari, nonché su Società, Associazioni, Fondazioni e Comitati cui partecipa il Comune”;

DATO ATTO INFINE CHE il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Attività Produttive dr. Gabriele Righi;

RAVVISATA la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei responsabili dei Servizi competenti;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

PRESO ATTO dell'inesistenza di rilievi, di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

ACQUISITO il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 11, comma 7, dello Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e in particolare:
 1. che il periodo transitorio per la cessazione della gestione “in house providing” per le argomentazioni illustrate in premessa scade il 31.12.2011;
 2. che andrà formulato un piano industriale alla luce delle previsioni del Piano Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 27 marzo 2007 riviste e aggiornate con i dati relativi alle sepolture negli ultimi 5 anni, in relazione all'accresciuta dinamica della cremazione in atto in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle regioni settentrionali e centrali;
 3. che saranno gli approfondimenti legati alla fattibilità del piano industriale a stabilire quale sarà l'opzione più opportuna di superamento della gestione “in house”;

2. di stabilire che, per quanto riguarda la realizzazione del piano industriale, gli indirizzi per la disciplina delle concessioni, che potranno essere altresì recepiti nel regolamento di polizia mortuaria, sono:
 - a. che sia valutato anche uno scenario che preveda il superamento progressivo della concessione in progressione in tutti i reparti cimiteriali, estendendo a tutti l'assegnazione a scelta;
 - b. che i loculi possano essere assegnati anche per resti mortali ovvero ceneri anche non in presenza di salma già tumulata;
 - c. che i loculi possano essere concessi in vita, oltre una certa soglia di età da individuare, senza alcuna restrizione di posizione, differenziando in termini tariffari il periodo concessorio senza e con occupazione;
 - d. che la durata delle concessione di loculi possa essere eventualmente ridotta a 30 anni con possibilità di rinnovo generalizzato per decenni, riducendo proporzionalmente i canoni concessori;
 - e. che i canoni concessori delle strutture familiari siano calcolate in modo da favorire l'opzione per questi sepolcri;
 - f. che siano superati tutti i vincoli alla parificazione familiare delle scadenze delle concessioni dei loculi agendo con contratti concessori di rinnovo anche parziale;
 - g. che siano valutate nuove tipologie concessorie quali inumazioni 20ennali, cinerari di famiglia 99ennali;
 - h. che siano introdotti i loculi aerati e le fosse scatolari secondo le previsioni del citato piano cimiteriale;

3. Di stabilire che, per quanto riguarda la realizzazione di opere ovvero di interventi riorganizzativi sulla cui base elaborare il piano industriale, gli indirizzi sono:
- a. che sia individuata una modalità di realizzazione della casa funeraria, tenuto conto dello studio di fattibilità e delle ipotesi progettuali già elaborati dal Comune di Parma;
 - b. che, a fronte della rilevazione dello stato manutentivo delle strutture cimiteriali, venga elaborato un piano di manutenzione per un periodo almeno uguale alle previsioni del piano industriale (2019) e l'entità delle relative risorse economiche stimate, senza aggravio a carico del Comune;
 - c. che il Cimitero della Villetta venga dotato di una struttura obitoriale;
 - d. che in esito agli aggiornamenti dimensionali del Piano Cimiteriale siano rivisti i progetti di ampliamento dei cimiteri;
 - e. che gli ampliamenti cimiteriali previsti abbiano anche come elementi di riferimento oltre a strutture familiari per tumulazione e strutture familiari per urne;
 - f. che vengano realizzate quali parti integranti delle strutture cimiteriali le cellette-ossario e i cinerari, eliminando le strutture in zone residuali dei cimiteri;
 - g. che, per quanto riguarda i servizi funebri, siano valutate modalità aggregative e di cooperazione con altri operatori volte a ridurre i costi e quindi i prezzi al pubblico delle onoranze funebri, tenuto conto anche dei principi stabiliti nel regolamento "Norme regolamentari per l'esercizio dell'attività di impresa funebre approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/14 in data 10/04/2007, volti a creare trasparenza e concorrenza leale;
 - h. che sia ultimata l'anagrafe delle concessioni cimiteriali, completa dei progetti dei sepolcri di famiglia e delle relative aree di pertinenza;
4. Per quanto riguarda le tariffe delle operazioni cimiteriali, di stabilire:
- a. che una eventuale revisione tariffaria sia legata a miglioramenti qualitativi nell'esecuzione, nei mezzi, nelle strutture e nelle parti comuni, camminamenti, verde, negli arredi cimiteriali, nella sorveglianza, ecc.;
 - b. di introdurre tariffe per nuovi servizi ovvero per attività oggi non tariffate;
 - c. di abolire il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall'atto deliberativo di CC n. 169 del 18/12/2008, all'allegato tecnico previsto dall'art. 11 del contratto di servizio, parte terza lettera A;
 - d. che ai fini del piano industriale e della sua realizzazione venga individuato un metodo tariffario cd. "price cap" che governi gli adeguamenti tariffari ai fini di evitare di recepire automaticamente aumenti di costi a pie' di lista;

- e. che il piano industriale preveda metodiche di controllo che consenta al Comune di monitorare continuamente il raggiungimento degli obiettivi di servizio;
5. Per quanto riguarda la revisione del contratto di servizio, di stabilire:
- a. che a partire dal 1 gennaio 2011 il Comune di Parma pone a disposizione alla società ADE spa, a titolo oneroso, tramite la controllata Parma Infrastrutture spa, tutti gli impianti cimiteriali e funerari;
 - b. che la società concederà, a sua volta, in sub-concessione le aree e i vari manufatti ai cittadini richiedenti, scorporando dalle tariffe deliberate dal Comune di Parma, l’IVA in quanto dovuta;
 - c. che siano valutate anche delle modalità di pagamento rateizzate, da affiancare a quelle in un’unica soluzione sia per le entrate concessorie, che delle operazioni cimiteriali, anche con convenzionamenti con istituti di credito;
 - d. che l’onerosità della canone di disponibilità a favore di Parama per il complesso delle strutture e degli impianti cimiteriali e funebri sia stabilita in € 750.000,00 annuali più IVA al 20%;
 - e. che le entrate concessorie siano destinate da parte della società alla copertura delle spese generali, di conduzione e di manutenzione ordinaria, con riferimento al metodo applicato per il calcolo degli importi del 2010 maggiorati sia per aumento dei costi esogeni a parità di ogni altra condizione, sia per miglioramenti qualitativi nelle voci di costo considerate;
 - f. che sia introdotto un sistema di approvazione e rendicontazione degli investimenti in analogia a quello utilizzato all’interno dell’Ente;
 - g. che sia introdotto un sistema di monitoraggio continuo dello stato di occupazione dei manufatti e di esecuzione delle operazioni cimiteriali accessibile da parte del Comune;
6. che le modifiche al vigente contratto di servizio siano pertanto quelle riportate nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (in **grassetto** le parti nuove, in ~~barra~~ le parti soppresse);
7. di modificare l’allegato tecnico secondo il testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che riporta una specificazione delle attività di programmazione, autorizzazione e rendicontazione degli investimenti in manutenzione straordinaria e nuove opere (si veda documento tecnico di cui all’art. 11 del contratto di servizio, Parte prima – Servizi cimiteriali, lettera D “Manutenzione Straordinaria e nuove edificazioni”), nonché dell’allegato al medesimo con migliore individuazione delle fasi di lavoro delle operazioni cimiteriali e di manutenzione del verde e delle pulizie;

8. di dare atto che le modificazioni apportate al contratto di servizio siano operative dall'01.01.2011, indipendentemente dai tempi della formalizzazione del contratto, nonché di altri atti prodromici e/connessi quali la formalizzazione dei rapporti tra il Comune di Parma, Parma Infrastrutture spa e ADE spa;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Servizio Attività Produttive dr. Gabriele Righi;
10. di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;
11. di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

5907/2010 del 18/11/2010

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5907/2010 del 18/11/2010 del Settore SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Servizi funerari - indirizzi per il superamento della gestione "in house" e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, modificato dall'art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2009, n. 166 (riforma dei servizi pubblici locali) e conseguente modifica del contratto di servizio di ADE spa.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed si attesta che l'atto medesimo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Righi Gabriele

Parma, 14/12/2010

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE: UBALDI

IL SEGRETARIO GENERALE: PINZUTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 31/12/2010 al 15/01/2011, mentre gli eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l'ufficio Segreteria Generale.

Parma, lì 30/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

PINZUTI